



D06 - Sospensione/riduzione dal lavoro

ANNO DI COMPETENZA: 2020-2021

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015 e dagli Accordi interconfederali regionali veneti (27/04/2016, 29/07/2016, 24/03/2017, 09/10/2017, 10/01/2019, 14/01/2020, 04/03/2020, 26/03/2020) che disciplinano per i dipendenti artigiani le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) <http://www.fondofsba.it/>.

L'anno di competenza è l'anno in cui ha inizio il periodo di Sospensione previsto nell'Accordo.
Per ogni pratica Sinaweb inserita, deve corrispondere un D06 con stesse Data inizio e Data fine.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

- Nel caso di **temporanea crisi aziendale o di mercato**, la domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sindacale di sospensione. L'Accordo sindacale deve essere siglato preferibilmente utilizzando modulistica predisposta da Ebav (vedi allegati): in caso diverso il testo dell'Accordo deve mantenere le caratteristiche di base della modulistica standard. È consigliabile che gli Accordi sindacali abbiano una durata pari alla durata massima della prestazione di assegno ordinario; Accordi di durata superiore (ad esempio semestrale e/o annuale) sono possibili valutate le esigenze del singolo caso e nel rispetto dei requisiti normativi previsti per l'utilizzo dello strumento dell'Assegno ordinario; gli Accordi dovrebbero avere data di avvio e di termine coincidenti per quanto possibile con il primo giorno del mese e con l'ultimo del periodo di riferimento individuato per la sospensione.
A fronte di ogni nuovo Accordo sindacale (ivi compreso il prolungamento di una sospensione) il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali

-
- Nel caso di **evento climatico** che ha determinato una temporanea sospensione del lavoro, la domanda D06 va presentata allegando la Dichiarazione consegnata al lavoratore dall'azienda. La Dichiarazione deve essere compilata utilizzando modulistica predisposta da Ebav (vedi allegati).
Sempre nel caso di evento climatico la Dichiarazione di sospensione è riferibile a un solo specifico mese: il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali per ogni eventuale diverso mese per cui viene dichiarato l'evento climatico.
 - Nel caso di **sospensione straordinaria aziendale COVID-19**, la domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sindacale di sospensione. L'Accordo sindacale deve essere siglato preferibilmente utilizzando modulistica predisposta da Ebav (vedi Allegato 4): in caso diverso il testo dell'Accordo deve mantenere le caratteristiche di base della modulistica standard. A fronte di ogni nuovo Accordo sindacale (ivi compreso il prolungamento di una sospensione) il dipendente deve presentare una nuova domanda D06 presso uno sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali. Solo in questo caso, la firma del lavoratore può non essere presente nel modulo D06 con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni, province, regioni per cui vige il divieto di allontanamento o di accesso in base a provvedimenti delle autorità competenti o che per altri motivi comunque riferibili all'emergenza epidemiologica sono oggettivamente impossibilitati ad apporre la firma. (art.7bis accordo interconfederale regionale sulle procedure sindacali come integrato il 4.3.2020). Sarà cura dello Sportello Ebav indicare la motivazione della mancanza firma e formalizzare che il lavoratore presta il consenso alla gestione. Maggiori informazioni per questa casistica straordinaria sono presenti nella scheda dedicata a PORTALE FSBA: [vai a scheda EBAV](#).

Il nominativo del lavoratore richiedente il contributo deve risultare nell'Accordo sindacale di sospensione o nella Dichiarazione di Evento climatico. Nel caso di lavoratore a Domicilio, utilizzare il Servizio Ebav D06d.

RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Ogni azienda **deve**

- presentare attraverso il PORTALE FSBA una domanda Sospensione/Riduzione per tutti i dipendenti presenti nell'Accordo Sindacale (ATTENZIONE a termini di scadenza previsti)
- indicare, sempre attraverso il PORTALE FSBA, i dati relativi alle presenze/assenze mensili secondo le regole previste da FSBA stesso (www.fondofsba.it).

RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Il pagamento avviene a seguito del completamento da parte dell'azienda delle procedure previste nel Portale FSBA: presentazione Domanda iniziale da parte dell'azienda e comunicazione, sempre da parte dell'azienda, delle rendicontazioni mensili di presenza/assenza. Essendo necessaria la verifica della regolarità contributiva mese per mese di competenza relativo al periodo previsto nell'Accordo di sospensione, il pagamento di ciascun mese non può realizzarsi prima di 90 giorni. Il pagamento avviene direttamente nell'Iban del dipendente dichiarato nel modello D06.

TEMPI DI PAGAMENTO

Normalmente Fsba viene pagato mese per mese.

Dobbiamo però attendere ogni mese che l'azienda ci inserisca i dati delle presenze mensili e ciò avviene solo dopo aver prodotto le buste paga. In fase di istruttoria, poi, dobbiamo anche controllare la regolarità contributiva dell'azienda stessa: ciò comporta la necessità di attendere due mesi per avere i dati del pagamento F24.

Per Fsba Covid19 la regolarità non sarà controllata in fase di istruttoria, ma registrando già 100.000 domande attualmente, non sappiamo con che tempi potremmo gestirle tutte. Tutto il personale Ebav che normalmente gestisce i Servizi di ogni tipo, sarà dedicato a gestire le domande Fsba per pagare il prima possibile.

Informazioni relative all'accesso al PORTALE FSBA e CONTRIBUZIONE CORRELATA: [vai a scheda EBAV](#).

CONTRIBUTO

L'importo del trattamento sarà determinato da FSBA e comunicato a Ebav per procedere all'erogazione del contributo netto.

Il contributo Fsba copre una parte dello stipendio, per i giorni di sospensione, secondo i normali calcoli effettuati da Inps per ogni Ammortizzatore Sociale (ad es. Cassa Integrazione), ovvero circa 35 euro al giorno di sospensione, nel caso di full-time (importo netto).

Algoritmo utilizzato per determinare l'importo della prestazione

Importo mensile pagato:

MassimaleFSBA=1.199,72

PagaOrariaMassimale = 1.199,72 / 173 = 6,93

PagaOrariaDipendente = (RetribuzioneTeorica * 0,80) / (173*PerctPartTime/100)

Importo lordo1=se(PagaOrariaMassimale>PagaOrariaDipendente;allora -> PagaOrariaDipendente*OreAssenza; altrimenti ->

PagaOrariaMassimale*OreAssenza)

Importo lordo2=se(Importo lordo1 > 1.199,72 ; allora -> 1.199,72; altrimenti -> Importo lordo1)

Irpef = Importo lordo * 23%
Importo netto = Importo lordo2 – Irpef

La RETRIBUZIONE TEORICA da indicare in fase di rendicontazione è quella riportata nel file UNIEMENS – la “Percentuale part-time” di default è impostata al 100%, ovvero FULL-TIME e dev’essere variata in coerenza con la posizione di ciascun lavoratore.

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati unicamente tramite accredito in c/c bancario.

Il pagamento avviene a seguito del completamento da parte dell’azienda delle procedure previste nel Portale FSBA: presentazione Domanda iniziale da parte dell’azienda e comunicazione, sempre da parte dell’azienda, delle rendicontazioni mensili di presenza/assenza.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.

ATTENZIONE: l’applicazione delle ritenute e la documentazione fiscale “Certificazione Unica” sono di competenza di FSBA.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Accordo sindacale di sospensione (per Crisi azienda / mercato / Covid19)
- Dichiarazione di sospensione (per Eventi climatici)

MODULISTICA: Allegato 1 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno ordinario, Allegato 2 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno di solidarietà, Allegato 3 - Dichiarazione di sospensione - Assegno ordinario per Eventi climatici, D06v14.6,